dipvvf.COM-BS.REGISTRO
UFFICIALE.U.0021913.28-08-2019

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO BRESCIA
Via Scuole 6 - 25100 Brescia. -
☎ 0303719200 - e mail: comando.brescia@vigilfuoco.it

Brescia, lì data protocollo

Ufficio Personale

Allegati 1

All'Ordine dei Medici di Brescia
Via Lamarmora, 167
25124 Brescia
info@omceobs.legalmailpa.it

OGGETTO: Modalità rilascio certificato medico dipendenti Vigili del Fuoco.

In riferimento in quanto in oggetto, ed in considerazione del fatto che capita sovente di ricevere certificati privi del timbro e della firma del medico, si rappresenta che la previsione di cui all'art.55 septies del D.Lgs n. 165/2001, non è applicabile al personale dei Vigili del Fuoco per espressa esclusione normativa (art. 7, comma 2, D.L. 18/10/2012 n. 179, conv. L. 17/12/2012 n. 221).

Ad ogni buon fine si allega copia della comunicazione inviata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Si chiede cortesemente di dare diffusione alla presente nota nei modi ritenuti opportuni.

/np

Il Comandante Provinciale
(Restuccia)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 21

SITO DELL'ORDINE DEI MEDICI FEDERAZIONE NAZIONALE

01/2012 PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO ESCLUSO DALL'OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO MEDICO ALL'INPS

Si rammenta che dal campo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 55-septies del D.Lgs. 165/01 introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante "Controlli sulle assenze", che prevede che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'istituto nazionale della previdenza sociale, **è escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/01 che si elenca di seguito:**

- **Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;**
- **Avvocati e procuratori dello Stato;**
- **Personale militare e delle Forze di polizia di Stato;**
- **Personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;**
- **Personale della Banca d'Italia;**
- **Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);**
- **Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);**
- **Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;**
- **Personale anche di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale di leva;**
- **Personale della carriera dirigenziale penitenziaria;**
- **Professori e ricercatori universitari.**

In conclusione si rileva, quindi, che per le categorie sopraccitate rimane vigente la tradizionale modalità cartacea, i medici, quindi, compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea, con timbro e firma, e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Amedeo Bianco

Roma, 22 dicembre 2011

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FNOMCeO

Roma,

COMUNICAZIONE N. 20

Prot. N°

Rif. Nota

Resp. Proced. - Dott. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dott. Marcello Fontana

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

OGGETTO:

Nota del Ministero dell'Interno – Trasmissione telematica dei certificati di malattia – Particolari disposizioni per la Polizia di Stato

FNOMCEO 23/03/11
RGP 0002847 2011
Cl. 15.01/13

Cari Presidenti,
si ritiene opportuno trasmettere la nota inviataci dal Ministero dell'interno inerente alla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e alle particolari disposizioni previste dalla normativa vigente per la Polizia di Stato (All. n. 1).

Con la sopraccitata nota il Ministero dell'Interno ha segnalato a questa Federazione "comportamenti difformi" da parte dei medici convenzionati in ordine alla certificazione rilasciata al personale appartenente alla Polizia di Stato.

E' bene subito ribadire che ai sensi della normativa vigente al personale appartenente alla Polizia di Stato deve essere rilasciato esclusivamente il certificato medico in forma cartacea, con prognosi e diagnosi. I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale nel caso di specie, quindi, non debbono inviare il certificato per via telematica.

Come è noto, infatti, l'art. 55-septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante "Controlli sulle assenze", dispone che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione

del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

La normativa inerente ai certificati di malattia sopraccitata è stata estesa ai sensi dell'art. 25 della legge 183/10 anche ai dipendenti dei datori di lavoro privati al fine di uniformare il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia.

Restano escluse dal campo di applicazione di tali disposizione il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/01 (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatiche e prefettizie e le altre categorie che ai sensi del citato art. 3 sono disciplinate dai propri ordinamenti). Per queste categorie i medici compilano i certificati ancora nella forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.

Inoltre il Ministero dell'Interno nella nota allegata pone in evidenza la previsione di cui all'art. 61 del DPR n. 782 del 1985 che *dispone che* "il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, **il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi**".

Ciò detto, nell'invitare tutti gli Ordini provinciali a dare nell'ambito della propria competenza territoriale la massima diffusione alla nota del Ministero dell'Interno, è parere di questa Federazione che problemi di difformità sul territorio nazionale in ordine alla fattispecie indicata in oggetto non derivino da una errata interpretazione della legge da parte dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ma nella gran parte dei casi dalla mancata richiesta del certificato medico cartaceo da parte dei dipendenti sopraccitati esclusi dal campo di applicazione della nuova normativa.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 1

http://ossfcr.fimmg.org (FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE - REGIONE VALLE D'AOSTA)

A chi non fare il certificato on line:

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in regime di diritto pubblico disciplinati da propri ordinamenti, attualmente esonerati dall'invio telematico della certificazione di malattia, fermo restando che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori e dell'adozione delle misure del caso, appartengono alle seguenti categorie:

- Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- Avvocati e procuratori dello Stato;
- Professori e ricercatori universitari;
- Personale della carriera diplomatica;
- Personale della carriera prefettizia;
- Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
- Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- Personale militare;
- Forze di polizia di Stato;
- Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria;
- Personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva.

Per queste categorie rimane vigente la tradizionale modalità cartacea, quindi i medici compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea, con timbro e firma, e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato. La recente legge n.183 del 4 Novembre 2010 "Collegato Lavoro", all'articolo 25 ha previsto che, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Testo unico del Pubblico impiego), ciò comporta l'equiparazione sia dei dipendenti pubblici che privati rispetto all'invio telematico, pertanto quest'ultimo è obbligatorio per tutti indistintamente, salvo le categorie sopra riportate. In ogni caso giova ricordare che non è un illecito (purché il paziente abbia fornito il consenso) inviare per via telematica un certificato che, invece, poteva essere rilasciato in forma cartacea, ma perché venga accettato dalle competenti amministrazioni occorre che la copia cartacea del certificato inviato telematicamente riporti timbro e firma del medico certificatore.

In conclusione, l'invio telematico e' obbligatorio per tutti i dipendenti, pubblici e privati, con rilascio della relativa copia cartacea che dovrà essere firmata e timbrata, obbligatoriamente, solo per gli appartenenti alle Forze di polizia di Stato, ai Corpi militari e alle altre categorie sopra riportate.

Chi deve fare il certificato?

I Medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i Medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i Medici liberi professionisti. Infatti i dipendenti pubblici che, in linea e nei limiti di quanto previsto nel comma 1 d l'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, (ovvero nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale) si rivolgono ad un medico privato per la certificazione dell'assenza dovranno chiedere al medico il certificato o l'attestato in forma cartacea e li recapiteranno all'amministrazione secondo le tradizionali modalità. Quindi, sino alla compiuta messa a regime del sistema, le amministrazioni

sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti.

Dimissioni Ospedaliere e Pronto Soccorso.

Per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, nelle more della informatizzazione, i medici ospedalieri continueranno ad elaborare certificati in forma cartacea, i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di appartenenza e le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali modalità.

La Circolare 2/2010 inoltre al punto 3 specifica le situazioni in cui l'amministrazione deve conoscere la diagnosi: cio' accade in particolare laddove il dipendente rientra nell' esenzione della decurtazione della retribuzione e nella esenzione della reperibilità ai fini della visita fiscale.

Il riferimento normativo e' il DM 18.12.2009, n°206, che all' Art. 2 recita:

"Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

In tal caso l'invio del modello informatico del certificato deve contenere i dati relativi alle categorie di cui sopra (Vedasi sul sito www. innovazione.pa.it il parere UPPA n° 2 del 2010) utilizzando, se del caso, il campo libero e rilasciando nel contempo copia del certificato cartaceo che il lavoratore dovrà far pervenire all'amministrazione".

SINTESI DELLA CIRCOLARE 1/2011

La circolare, come si legge nel sito www.innovazione.pa.it , affronta "il tema della responsabilità dei medici per violazione normativa, ribadendo innanzitutto i concetti già espressi nelle precedenti circolari del 2010: "affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa" che risulta "escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale" e di "guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico".

Nel testo firmato dal ministro Brunetta vengono richiamati i "criteri di gradualità e proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento", da applicare "anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l'art. 55 septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato". La circolare chiarisce, quindi, che la colpevolezza non ricorre nel caso di malfunzionamenti del sistema, e specifica che la contestazione dell'addebito nei confronti del medico dovrà essere effettuata soltanto se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria risulta che non si sono verificate anomalie di funzionamento.

La circolare valorizza la competenza organizzativa delle Regioni che, anche sentendo le rappresentanze dei medici, a seconda della situazione potranno adottare gli opportuni provvedimenti per la regolamentazione degli aspetti procedurali e di dettaglio legati ai procedimenti disciplinari. E' infatti previsto che Regioni possano individuare specifiche strutture o servizi per i quali ritengono non sussistere, per periodi limitati di tempo, le condizioni tecniche necessarie all'avvio di procedimenti disciplinari, anche al fine di evitare che le procedure di certificazione possano interferire negativamente con l'attività clinica.

Infine la circolare rende noto che nell'ambito del Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) dal 1 febbraio 2011 è disponibile per le Regioni, le strutture e i medici interessati, un apposito cruscotto di monitoraggio, che consente di acquisire informazioni circa il tasso di utilizzo del sistema ed eventuali disservizi, come rallentamenti o blocchi. Attraverso il cruscotto sarà quindi possibile per i soggetti coinvolti nella procedura acquisire informazioni sul funzionamento del sistema di